



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

18. Essendo per venuto &c. Edictum quo Mulieres Judææ nocturno
tempore è septis Judaicæ Nationi in Alma Urbe constitutis exire
prohibentur.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

XVIII.

EDICTUM

Quod Mulieres Judeæ nocturno tempore à Septis Judaicæ Nationis in Alma Urbe constitutis exire prohibentur.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale. &c.

Essendo pervenuto à notizia della Santità di Nostro Signore li grandi inconvenienti che nascono, e che possono nascere dalla gran quantità delle Donne Ebreæ, che escono di notte dal Ghetto, e si trattengono nell'Osterie, e che vanno passeggiare per Piazza Navona, ed altri luoghi, dove vi si fanno fuochi, ò feste da Cristiani contro gl'Editti altre volte emanati, e volendo rimediare à tanto disordine, per ordine ancora datoci à bocca da Nostro Signore, rinovendo primieramente tutte le proibizioni emanate dal nostro Tribunale contro gl'Ebrei circa l'uscir di notte dal Ghetto, o diniamo, e comandiamo à tutte, e singole Donne Ebreæ di qualsivoglia età, che non ardischino, per qualsivoglia causa uscire dal Ghetto, ne trattenerli fuori di quello dopo l'ora solita, che si permette di tener aperto lo sportelletto del Portone di esso Ghetto, sotto la pena di scudi dieci, e della frusta da eseguirsi irremissibilmente contro quelle Donne, che si trovaranno fuori del Ghetto dopo di dett'ora, non ostante, che havessero qualsivoglia licenza, benchè speciale, e specialissima, e benchè fossero in compagnia de loro Mariti, Padri, ò Fratelli, ò altri Parenti più prossimi; e similmente ordiniamo al Portinato Cristiano del Ghetto, che non ardischi permettere, che niuna di dette Donne eschi dal Ghetto vicino alla detta hora, il quale in ogni caso di trasgressione incorrerà incontenente nella medema pena di scudi dieci per ciascuna Donna ch' esso farà uscire, ed in oltre la privazione dell'Offizio, volendo che il presente affisso che farà negli luoghi soliti del Ghetto, e Portoni, s'intenda come se fosse personalmente intimato à ciascheduno. Dato dal nostro Palazzo questo dì 5. Agosto 1712.

G. Card. Vicario.

N. A. Can. Cuggiò Segr.

XIX

EDICTUM.

Quo plura statuuntur pro pio, & saluberrimo exercitio Doctrinæ Christianæ.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

Essendo la Dottrina Christiana un Breve compendio di tutte quelle cose, che Christo Signor Nostro ci ha insegnato per mostrarci la via della salute eterna, per la quale siamo stati creati, ne siegue, che insegnandosi, come si deve, vi sia il buon ammaestramento de' Fanciulli, la riforma de' costumi negli Adulti, la quiete delle famiglie, la salute dell'Anime, e la gloria di Dio; come per il contrario dall'ignoranza della Dottrina Christiana procedono per lo più li disordini, e li scandali nel Christianesimo colla dannazione di molte Anime.

1. Quindi è, che volendo la Santità di Nostro Signore col suo Pastoral zelo provvedere con tutti i modi possibili, che in quest'Alma Città sia insegnata con metodo, e con profitto ad ogni for-

te di Persone, principalmente alli Fanciulli & à i Giovanetti dell'uno, e l'altro sesso, ricorda prima d'ogn'altro à tutti i RR. Curati tanto Secolari, che Regulari d'adempire con ogni diligenza l'obbligo, che hanno d'istruire ne i rudimenti della S. Fede l'Anime à loro commesse, particolarmente i fanciulli, e fanciulle: perciò non manchino d'insegnare la Dottrina Christiana all'ora solita nella propria Chiesa, come se gl'incarica dal Sac. Concilio di Trento nella sess. 24. cap. 4. de Reformatione, colla pena anche delle censure (se vi sia di bisogno) contro i Negligenti.

2. E perchè il detto Sac. Concilio stima molto necessario quest' esercizio, ordina nel luogo citato, che s'insegni la Dottrina Christiana, *Saltem diebus Dominicis & aliis Festivis diebus*, e la Santità Sua inerendo alla detta disposizione espressamente comanda, che nelle Scole della detta Dottrina non si dia vacanza alcuna nelle Domeniche d'Ottobre, nè in altre, permettendo solamente, che nella Pasqua, e Pentecoste, non potendosi fare nella Domenica, si facci la Dottrina Christiana nella terza festa, e così anche nel S. Natale, quando occorre in giorno di Domenica, dimostrando l'esperienza, che simili vacanze sono di molto pregiudizio al profitto de i Fanciulli, e Fanciulle.

3. In ordine al Metodo da tenerli nell'insegnare la Dottrina Christiana, che deve essere uniforme in tutte le Scole di Roma; Nostro Signore comanda, che si debba continuare ad insegnare la Dottrina Christiana composta per ordine della san. mem. di Clemente VIII. dalla sel. mem. del Cardinal Bellarmino, & in oltre dovranno guardarsi le dette Scole dall'istruzione, ò sia regolamento, che d'ordine di Sua Santità si publicarà, e ciascheduno, che insegna la detta Dottrina, sia tenuto osservarlo non ostante qualunque uso in contrario, anch' esperimento utile, e di giovamento.

4. Affinche poi l'istruzione della Dottrina Christiana si faccia in tutte le Scole colla dovuta diligenza, e per haver notizia de' Fanciulli che mancano, ad effetto di stimolarli, e d'avviamarli i loro Genitori, ò chi hà la cura di loro, Nostro Signore ordina, che ciascheduno de' RR. Curati tenga onninamente il Catalogo di tutti i Fanciulli, ò Fanciulle, che devono intervenire alla Dottrina Christiana nella sua Chiesa, come sta accennato nel foglio della forma delle scole della Dottrina Christiana s. *Habbino un Cartoncino*, e più distintamente nella breve Istruzione ultimamente stampata per le dd. Scole cap. 4. de' *Cataloghi, e Cartoncini*, sotto pena in caso di contravvenzione d'un scudo d'oro d'applicarsi all'Archiconfraternità della Dottrina Christiana, e l'istesso vuol che s'osservi in ogn'altra Scuola della Dottrina sotto la medesima pena; Ogni volta poi che Monsignore Illustrissimo Prefidente della Ven. Archiconfraternità della Dottrina Christiana domandasse il detto Catalogo, ò vero una distinta relazione dello stato di ciascheduna Scuola della Dottrina Christiana, siano tenuti i RR. Curati, Direttori, & altri Ufficiali di darglielo con ogni puntualità sotto la pena sudetta, & altre à nostro arbitrio.

5. Volendo la Santità di Nostro Signore, che i RR. Curati, habbiano chi s'ajuti nel detto esercizio, ordina inerendo al Capitolo *Ut quisquis. De vita, & honestate Clericorum*, & al Decreto del Glorioso S. Carlo Borromeo nel suo Concilio 4. Provinciale, che chiunque vorrà esse promosso agli Ordini Sacri con qualsivoglia titolo, non sia ammesso senza la fede del proprio Paroco d'haver assistito, & insegnato, come sopra, la Dottrina Christiana nella Chiesa Parochiale.